

COMUNE DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa
Area Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

N.582 DEL 11-12-2020

**Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL
Funzioni locali 21 maggio 2018)**

L'anno duemilaventi addi quattro del mese di dicembre, il Responsabile dell'area economico finanziaria

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la determina Sindacale n. 41 del 31/12/2019 avente ad oggetto:" Rinnovo nomina responsabili delle aree dell'Ente al 31/12/2020";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera di G.M. n. 17 del 12/02/2020 avente ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di gestione per l' esercizio provvisorio 2020 ;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - > **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004;
 - > **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.*

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici", precisando successivamente che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio" e che "pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul redigendo bilancio 2020 sono previsti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2019 si sono avute delle cessazioni di personale che rendono di nuovo disponibili nel fondo (incrementando la parte stabile dello stesso) le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato pari ad € 6.519,37 in base all'art. 68 c. 1 penultimo periodo CCNL 21/05/2018;

RILEVATO che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, come da prospetto "*Costituzione fondo risorse decentrate - anno 2020*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale ritiene che nel concetto di "*trattamento accessorio*" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle 00.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il d.lgs. 126/2014;

VISTO l'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
- 2) di procedere alla costituzione, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (secondo l'**Allegato "A"** alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale);
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2020 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del redigendo bilancio di previsione 2020-2022, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2020;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli e relativi stanziamenti del redigendo bilancio 2020 relativi alla spesa del personale;
- 6) Di dare atto, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 8) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la spesa di € 1.014.958,93, decurtata nella parte stabile della somma di € 403.408,51 destinata alla progressione economica orizzontale (quota utilizzata) , nonché delle somma di € 63.016,92 destinata all'indennità di comparto, € 6.610,28 per 1° inquadramento ex 1[^] - 2[^] - 5[^] qualifica, 5.701,92 per indennità al personale educativo, che si riduce ad € 536.221,30, nei capitoli di competenza della spesa del personale dell'approvando bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 ;
- 9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 10) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 11) Di disporre la trasmissione della presente determina:
 - al Collegio dei Revisori, per l'acquisizione del relativo parere in ordine alla compatibilità dei costi;
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
 - alle OO.SS. ammesse alla contrattazione ed alle R.S.U.;
 - al Presidente della delegazione trattante di parte datoriale e ai Responsabili delle aree;
- 12) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale- contrattazione integrativa, ai sensi dell' art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 14) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la D.ssa Ferrauto Giuseppa;

Il Responsabile dell'area Finanziaria
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale

CITTA' DI CARLENTINI

Prov. Siracusa

Area II - Affari Finanziari

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

RISORSE PARTE STABILE calcolate secondo le vigenti regole contrattuali.

Articolo 67 CCNL 21/5/2018		
COMMA 1 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	<u>Art.31 C. 2 C.C.N.L. 22/1/2004</u> <u>RIFERITE AL 2017</u>	€ 586.428,18
COMMA 2 LETT. A	€83,20 PER OGNI DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 N° dip. 193	€ 16.057,60
COMMA 2 LETT. B	Importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria	€ 5.807,10
COMMA 2 LETT. C	Importo RIA e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità, 2017/2019	€ 2.467,27
COMMA 2 LETT. G	Risparmi dall'applicazione dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/1999	€ 937,37
COMMA 2 LETT. H (comma 5 lett. A)	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICHE	€ 0,00
ART. 68 C.1	PROGRESSIONE PERSONALE CESSATO ANNO 2018	€ 7.386,73
ART. 68 C.1	PROGRESSIONE PERSONALE CESSATO ANNO 2019	€ 6.519,37
		€ 625.603,62
TOTALE RISORSE STABILI		€ 625.603,62
RISORSE PARTE VARIABILE		
ART 67 C3 LETT E - EX ART 15 C1 lett. M	Risparmi risorse lavoro straordinario	€ 10.329,14
ART. 67 C. 3 LETT. D	Frazione RIA	€ 664,21
TOTALE Risorse che non fanno parte della riduzione del fondo		€ 10.993,35
	Incentivi progettazione	€ 27.112,52
	Incentivi progettazione P.M.	€ 10.000,00
	Contributo PON	€ 2.560,63
	Fondo potenz serv sociali SIA	€ 2.259,38
	Pon inclusione fondo povertà	€ 20.194,64
	Piano miglior VV.UU. Art 13 L.17/90 2019	€ 20.000,00
	Piano miglior VV.UU. Art 13 L.17/90 2020	€ 20.000,00
	Incentivi area ambiente	€ 9.037,50
ART 67 C3 lett I - C5 lett B ART 56 quater	CDS art. 208 Migl serv Sicur strad urb 2020	€ 60.000,00
ART 67 C3 lett I - C5 lett B ART 56 quater	CDS art. 208 servizio esterno 2020	€ 16.000,00
ART 67 C3 lett I - C5 lett B ART 56 quater	CDS art. 208 Migl serv Sicur strad urb 2019	€ 25.000,00
ART 67 C3 lett I - C5 lett B ART 56 quater	CDS art. 208 servizio esterno 2019	€ 9.600,00
Risorse variabili che non fanno parte della riduzione del fondo		€ 221.764,67
ART 67 C.3 LETT H - C.4	FINO AL L'1,2% MONTE SALARI 1997	
Risorse che fanno parte della riduzione del fondo		€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 232.758,02

TETTO FONDO RISORSE ANNO 2020		€ 709.434,09
TETTO DEL FONDO ANNO 2016		€ 666.424,00
TETTO DEL FONDO ART. 67 C. 7		€ 666.424,00

UTILIZZO

Quota utilizzata per progressioni economiche 1999/2001	€ 118.061,17
Quota utilizzata per progressioni 2002	€ 73.845,74
Quota utilizzata per progressioni 2007/2008	€ 56.433,02
Quota utilizzata per progressioni 2009/2010	€ 23.643,67
Quota utilizzata per progressioni anno 2016	€ 41.378,77
Quota utilizzata per progressioni anno 2017	€ 16.924,84
Quota utilizzata per progressioni anno 2018	€ 49.121,30
Quota utilizzata per progressioni anno 2019	€ 24.000,00
Spesa 1^ inquadr. person. Ex qualif. 1-2-5	€ 6.610,28
Spesa per pagamento indenn- person. Educativo	€ 5.701,92
Indennità di comparto (al netto delle quote relative alle nuove assunzioni dopo l'applicazione del CCNL 22/1/2004	€ 63.016,92
TOTALE SOMME UTILIZZATE	€ 478.737,63

**Determinazione importo erogabile per compenso lavoro straordinario anno 2020
Art. 14 C.C.N.L. 01/04/1999 già inglobato nelle somme a disposizione.**

Straordinario anno 1998	€ 47.855,05
Quota destinata alla 8^ qualifica affluita al fondo lett. A	-€ 6.277,54
Riduzione contrattuale aziendale confluito al fondo lett. M	-€ 10.329,14
Riduzione 3% dall'1/1/2000	-€ 937,37
Somma disponibile per lo straordinario 2020	€ 30.311,00
Straordinario elettorale (Referendum)	€ 21.075,09
Straordinario x covid P.M.	€ 1.507,91
Totale lavoro straordinario	€ 51.386,09

SOMME DISPONIBILI PER L'ANNO 2020	
Risorse fondo ridotto disponibili	€ 92.984,55
Risorse contrattuali art. 67 comma 2 lett. A - B	€ 21.864,70
Risorse fondo disponibili (parte stabile + parte variabile)	€ 114.849,25
Risorse variabili che non fanno parte della riduzione del fondo	€ 221.764,67
Somme lavoro straordinario	€ 51.386,09

INDENNITA' CAPI AREA	€ 58.558,32
INDENNITA' DI RISULTATO CAPI AREA	€ 16.825,85
TOTALE	€ 75.384,17

Carlentini 20/11/2020

Il Responsabile dell'area Finanziaria
Dott.ssa Ferraro Giuseppa